

**ILL.MO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA SICILIA**  
**Sede di Palermo**

\*  
**RICORSO**

per

**Caterina GIOFRE'**, nata a Nicotera (prov. CZ), il 5/11/1958 e residente in S. Teresa Riva (prov. ME), in via Massimo D'Azeglio snc (C.F.:GFRCRN58S45F893L), titolare del "*Laboratorio di analisi cliniche S. Alessio*" (P. IVA 01896110838), rappresentata e difesa, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (c.f. RSSFMR71L06C351Z, indirizzo PEC [fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it), fax 095.432849) e dall'avv. Gaetano Pasqualino del Foro di Palermo (c.f. PSQGNM73L07G273B, indirizzo PEC [gaetanomariopasqualino@pecavvpa.it](mailto:gaetanomariopasqualino@pecavvpa.it), fax 091.2511015) ed elettivamente domiciliata a Palermo in via Goethe n.22 presso lo studio dell'avv. Gaetano Pasqualino;

**contro**

- Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

**PER L'ANNULLAMENTO**  
**(previa sospensione)**

Nomino e costituisco miei difensori e procuratori, per il presente giudizio e per tutti gli ulteriori gradi e/o fasi o giudizi connessi, conferendo i più ampi poteri e facoltà di legge – compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, pagare, riscuotere e quietanzare, proporre domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi, ricorsi incidentali o per motivi aggiunti - l'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania e l'avv. Gaetano Pasqualino del Foro di Palermo, anche disgiuntamente, ed eleggo domicilio a Palermo in via Goethe n.22 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Pasqualino. Autorizzo il trattamento dei dati personali e giudiziari ai sensi del d. l.vo n.196/03.

*Caterina Giofre'*  
Per procura  
*Gaetano Pasqualino*

- della nota prot. n. A.I. 3/43121 del 20/5/2013 emessa dalla Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica – Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici, pervenuta il 13/6/2013;
- della nota n.32106/5130 DCP del 29/4/2013 emessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, pervenuta il 22/5/2013;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale;

**E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLATORIA**

del diritto della ricorrente alla convocazione ai fini della contrattualizzazione delle prestazioni di laboratorio da erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale e della conseguente assegnazione del relativo *budget* (ai sensi dell’art.8 *quinques* e *sexies* D. Lgs. 502/1992 e s.m.i).

\*

**MOTIVI**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 3, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA - VIOLAZIONE DELL’ARTT. 3, PARAGRAFO 1, LETT. B) 26, 116 E 117 PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 *QUINQUIES* E *SEXIES* D. LGS N.502/1992 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA (ARTT. 41 COST.) E DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ARTT.3 E 97 COST.) – SVIAMENTO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSA ED ERRONEA MOTIVAZIONE, ERRORE SUI**

## PRESUPPOSTI, MANIFESTA ILLOGICITA' E PALESE INIQUITA'.

L'odierna ricorrente è titolare del "Laboratorio di analisi cliniche S. Alessio" con sede legale ed operativa in S. Alessio Siculo (ME) in Via Consolare Valerie n.14, autorizzato dall'USL n.41 di Messina con atto prot. n. 2146 del 27/3/1995 e dall'USL n. 5 di Messina con atto prot. n. 7488 del 18/7/2007.

Com'è noto, con l'emanazione del D.A. n.890/02, la Regione Sicilia ha dato avvio al c.d. "accreditamento" delle strutture sanitarie, cioè alla procedura mediante la quale le strutture autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, dopo la verifica del possesso dei necessari requisiti strutturali e tecnologici, acquisiscono lo 'status' di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.

Con il successivo D.D.G. del 30/11/2007 (pubblicato su G.U.R.S., Parte I, n.59 del 21/12/2007, Supp. Ordinario n.2), il laboratorio della dott.ssa Giofrè, a seguito del superamento positivo delle suddette verifiche, ha ottenuto l'accreditamento presso il Servizio Sanitario Regionale. Ai sensi dell'art.8 *quinquies* del D. Lgs n. 502 del 1992, tale *status* di soggetto accreditato consente di addivenire agli accordi contrattuali aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Ebbene.

In virtù di quanto sopra, in data 17/4/2013 la dott.ssa Giofrè ha inoltrato all'Assessorato della Salute per la Regione Sicilia e all'A.S.P. di Messina, ciascuno per le rispettive competenze e i rispettivi adempimenti, formale istanza per l'adozione di ogni atto amministrativo necessario ad addivenire alla contrattualizzazione, ex art. 8 *quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, delle

prestazioni di laboratorio da erogare per conto e carico del S.S.R. e per la conseguente assegnazione del budget.

Peraltro, nell'istanza medesima si faceva ampio richiamo alle numerose pronunzie giurisprudenziali – più avanti dettagliatamente commentate – che hanno ripetutamente affermato la contrarietà ai principi comunitari di libera concorrenza di ogni forma di aprioristica restrizione soggettiva del bacino di operatori sanitari ammessi al convenzionamento.

Entrambi i citati enti hanno, tuttavia, esitato negativamente l'istanza in questione, con le note descritte in epigrafe e oggi impugnate, sulla scorta di osservazioni di cui è manifesta la pretestuosità.

In particolare, il citato Assessorato ha motivato, nella sostanza, il diniego alla contrattualizzazione delle prestazioni erogabili dal laboratorio di analisi della dott.ssa Giofrè sulla base, ed in conseguenza, di quanto disposto dall'art. 25 comma 2 della L.R. n. 5/09, che ebbe a prevedere la possibilità delle strutture sanitarie private di erogare prestazioni in virtù di accordi contrattuali con l'amministrazione sanitaria e a carico della stessa solo ove tali accordi fossero già intervenuti alla data di entrata in vigore della stessa legge (14.4.2009).

Tale argomentazione desta non poco stupore in quanto, di fatto, finisce con l'ignorare tutta una serie di pronunzie giurisdizionali (anche di codesto illustre TAR Palermo) intervenute con effetto cassatorio nei confronti di provvedimenti analogamente motivati.

E, invero, la disposizione regionale in questione pone un'irragionevole e iniqua barriera temporale all'ingresso dei relativi operatori nel mercato dei servizi sanitari, con conseguente violazione delle previsioni comunitarie in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi.

In particolare, il citato art. 25 comma 2 della L.R. n. 5 /09 si pone, anzitutto, in contrasto con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del Trattato sull'Unione europea, laddove si afferma che: *“L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.”*

La norma regionale in questione osta, altresì, all'applicazione degli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla tutela della libertà di concorrenza: art. 3, par. 1 lett. b) che attribuisce la competenza esclusiva dell'Unione nella definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; art. 26 il quale stabilisce che l'Unione adotta tutte le misure necessarie per l'instaurazione ed il funzionamento di un mercato interno consistente in uno spazio senza frontiere interne, *“nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.”*; art. 116 e 117 par. 1, relativo alle misure da adottare nel caso in cui venga constatato che una disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno.

Il contrasto con le richiamate norme comunitarie è, nel caso specifico, evidente in quanto, l'art. 25, comma 2, della L. R. n. 5/2009 ha posto un limite del tutto arbitrario all'accesso nel mercato in questione, basandosi su un semplice fattore temporale (come tale del tutto accidentale e occasionale).

D'altronde, come si accennava, chiarissima e reiterata è la giurisprudenza formatasi in materia, all'esito del vaglio di fattispecie

pressoché identiche a quella oggi sottoposta all'esame dell'illustre Collegio.

Già la sentenza TAR Palermo n. 875 del 2011 aveva disapplicato la disposizione regionale più volte citata, in base alla nota supremazia del diritto comunitario, e annullato i provvedimenti emessi sulla base di essa, statuendo quanto segue:

*“6. La conformità al diritto europeo impone, tuttavia, che, una volta optato per un modello misto pubblico-privato, la presenza privata venga regolata in modo conforme ai principi di trasparenza, obiettività e proporzionalità (e, come ricordato dalla citata sentenza n. 1891/2010 del T.A.R. Lombardia, da "elementi di concorrenzialità"): si veda in tal senso la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia nel settore della previdenza complementare, in cui si presenta un analogo modello misto di welfare (sentenze 21 settembre 1999, Albany International, Brentjens e Maatschappij; sentenza 16 novembre 1995, in causa C-244/94, F.F.S.A.).*

*L'intervento pubblico, in altre parole, può legittimamente incidere sulle modalità strutturali del sistema di welfare, anche in punto di esclusione della presenza stessa di operatori economici privati: ma tale presenza, ove ammessa, non può essere sottoposta ad ulteriori limitazioni all'accesso che non siano quelle preordinate alla verifica di compatibilità con l'interesse pubblico sottostante e – nel caso delle prestazioni sanitarie – con le esigenze della finanza pubblica (che operano, evidentemente, su piani e con meccanismi diversi rispetto a quello considerato dalla disposizione regionale in esame).*

Ed ancora:

*L'accordo contrattuale, pertanto, è lo strumento giuridico che consente all'operatore economico privato di accedere al mercato delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento.*

*Si tratta di un mercato entro il quale gli operatori economici privati competono tra di loro (e con gli operatori pubblici) for profit, con il solo limite del contingentamento massimo (rappresentato dal limite quantitativo di prestazioni erogabili): funzionale ad esigenze di contenimento della spesa pubblica sanitaria, ma privo di incidenza (negativa) sulla natura e sull'interesse economico delle relative prestazioni (giacché fino al raggiungimento del tetto massimo per ciascuna stabilito, ogni struttura privata compete con le altre strutture, pubbliche e private; mentre una volta superato tale limite, continua ad operare in regime di regressione tariffaria).*

*Ne consegue che la parte del sistema aperta alla presenza di operatori economici privati, rappresenta un mercato non contingentato, né contingentabile, se non nelle forme e con i limiti sopra enunciati.*

*7. Una volta acclarata la soggezione della disciplina del servizio sanitario regionale – nella parte relativa alla presenza di operatori economici privati - alle regole europee di tutela della concorrenza, l'inserimento di una barriera all'accesso al relativo mercato, estranea alla tutela degli interessi pubblici tutelati dai richiamati istituti, è strutturalmente contraria a quelle medesime regole, come recentemente ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 180 del 2010 (relativa ad altro oggetto materiale, ma incentrata sul comune problema della conformità o meno al parametro europeo della restrizione legislativa all'ingresso di un mercato soggetto a regime concorrenziale): "la disciplina regionale impedisce l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori".*

Di analogo contenuto, *ex multis*, sono le sentenze del TAR Palermo n. 874/2011 e n.1311/2011 e la sentenza TAR Catania n. 2768/12.

Peraltro, il suddetto, conforme, orientamento di entrambi i TAR siciliani è stato pienamente avallato dall'organo d'appello.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la recente sentenza n.326 dell'11.3.2013, ha, difatti, ribadito *“l’obbligo dell’Amministrazione di convocare le strutture appellanti ai fini del riconoscimento a effettuare prestazione per conto del Servizio sanitario regionale”*; nella medesima pronuncia l’organo d’appello, in riforma di un precedente arresto di primo grado, ha, altresì, rimarcato l’attualità, sul piano normativo, delle suddette conclusioni (ciò che vorrebbe negare l’Assessorato regionale nell’impugnata nota del 23/5/13, mediante il richiamo alla L.R. 14/11), così puntualizzando: *“Con sentenza n.874/2011, lo stesso T.A.R. (Palermo, n.d.r.) aveva sostenuto che l’art. 25, comma 2, della L.R. n. 5/2009, nella parte in cui limitava l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai soli titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della stessa legge, era illegittima e andava disapplicata poiché “osta all’applicazione dell’art. 3, comma 3, Trattato sull’Unione europea e degli artt. 3 (paragrafo 1, lett. b), 116, 117 (paragrafo 1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative alla tutela della libertà di concorrenza”. Ebbene, la suddetta limitazione è rimasta in vigore, mentre il mutamento del quadro normativo (art. 2-bis, come introdotto dall’art. 1 della l.r. n. 14 del 2011), si riferisce alle prestazioni relative a particolari infermità (rete di residenzialità per soggetti fragili, centri residenziali di cure palliative ecc.) per le quali è consentito che siano erogate anche da strutture private. In definitiva, il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere la controversia sulla base dell’orientamento assunto nella precedente sentenza n.874/2011”*

Le suddette pronunzie giurisdizionali non lasciano, quindi, dubbi di nessun tipo riguardo all’obbligo delle Amministrazioni, prima intimate e poi evocate nel presente giudizio, di adottare, secondo le rispettive competenze, ogni atto amministrativo necessario ai fini della



convocazione dell'odierna ricorrente per l'effettuazione di prestazioni sanitarie di tipo laboratoriale per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale; pena la palese violazione della specifica regolamentazione di rango comunitario sopra richiamata, dotata di *primauté* sul confliggente diritto interno, ex art.189, ora 249, T.C.E. (come costantemente applicato dalla Corte di Giustizia Europea, sin dalla sentenza Costa/ENEL del 15 luglio 1964).

Peraltro, anche sul piano del diritto interno, il contestato diniego delle Amministrazioni in questione fa sorgere gravi rilievi d'incompatibilità sia con il principio costituzionale di libera iniziativa economica (art.41) che con quelli di eguaglianza e d'imparzialità della pubblica amministrazione (artt.3 e 97), essendo indubbio che l'attuale sistema di 'blindatura' dei soggetti sanitari convenzionati – che l'Assessorato alla Salute e le varie ASP isolate continuano ad adottare nonostante le ripetute censure della giurisprudenza – finisce per rappresentare un ingiusto e ingiustificato privilegio a favore di specifici soggetti (con grave sviamento di potere, foriero di comprensibili perplessità, da parte dei cittadini, sul piano della trasparenza amministrativa).

Anche il principio di buon andamento della p.a. (art.97) viene ad esserne inficiato, essendo indubbio che l'instaurarsi di una piena ed effettiva concorrenza in campo sanitario non può che contribuire, non fosse altro per una più capillare distribuzione territoriale dei soggetti convenzionati, al miglioramento qualitativo delle prestazioni complessivamente rese per conto e a carico del servizio sanitario pubblico.

Ancora più evasiva è, poi, la nota dell'ASP Messina – oggi, parimenti, impugnata – che, a motivo del diniego, si limita a fornire una definizione di accreditamento (richiamando, a tal fine, anche una pronunzia della Corte Costituzionale del '95), che, viene spiegato, è cosa diversa dal convenzionamento e, in sé, non dà alcun titolo all'assegnazione di *budget*. Pur apprezzandosi lo sforzo esplicativo della citata amministrazione sanitaria, la differenza tra i due citati *status* era ben nota all'odierna ricorrente che, proprio in base a tale cognizione, si è determinata a proporre istanza, prima, e ricorso, oggi, per ottenere il '*saltum*' da azienda accreditata ad azienda convenzionata; quella addotta dall'ASP Messina non può, quindi, che catalogarsi come motivazione assolutamente illogica e meramente apparente. Questione ben diversa è, invece, se tale domanda di convenzionamento potesse essere legittimamente rifiutata sulla scorta dei principi, comunitari e interni, sopra ampiamente rassegnati; ciò su cui, nonostante i puntuali richiami già contenuti in diffida, l'ASP Messina tace del tutto.

Per completezza va aggiunto che del tutto inconferenti, rispetto ai suddetti principi comunitari e interni, sono i rilievi – peraltro, del tutto astrattamente formulati – contenuti nelle note oggi impuginate circa l'asserita limitatezza di risorse finanziarie per l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale. Con l'odierna azione non si chiede, infatti, di aumentare la spesa regionale in materia sanitaria, ma di consentire alla ricorrente di partecipare alla ripartizione del *budget* già disponibile.

\*

### ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezza il *fumus boni iuris* del ricorso.

Riguardo al *periculum in mora*, si osserva che l'irregolare esclusione del laboratorio di analisi del dott.ssa Giofrè dal mercato delle prestazioni erogate a carico del SSR, comporta gravi rischi per la prosecuzione della suddetta attività. Difatti, la nota congiuntura economica negativa ha, inevitabilmente, avuto effetti anche sulle possibilità economiche degli utenti di ricorrere a strutture private non convenzionate (con costi che rimangono a carico degli utenti medesimi), riducendo, così, drasticamente il relativo giro di affari. Soltanto l'ammissione della ricorrente alla contrattualizzazione pubblica può, quindi, evitare la chiusura della relativa attività laboratoriale.

Si consideri, poi, che il documento economico conseguente al diniego di convenzionamento risulta, di fatto, irrisarcibile *ex post*, essendo evidente che la ricorrente in un giudizio di tipo risarcitorio non avrebbe alcuna possibilità di provare né l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti per la stipula della convenzione con l'Amministrazione sanitaria – potendo giungere il relativo acclaramento soltanto all'esito della specifica fase procedimentale conseguente all'atto di convocazione oggi richiesto – e, tanto meno, il concreto *budget* che alla stessa verrebbe assegnato (anch'esso frutto di specifiche acquisizioni procedimentali).

Non può, quindi, essere seriamente contestata la necessità – ai fini di un'effettiva tutela giudiziaria – di misure d'urgenza, consistenti nell'ordine alle Amministrazioni evocate in giudizio, ciascuna secondo le rispettive competenze, di immediata convocazione della ricorrente ai fini della contrattualizzazione delle prestazioni di laboratorio da erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale e della conseguente assegnazione del relativo *budget* (ai sensi dell'art.8 *quinques* e *sexies* D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.); con adozione di ogni conseguente atto amministrativo.

In ogni caso, considerata la natura meramente giuridica della questione formante oggetto del giudizio e i numerosi precedenti giurisprudenziali esistenti, si chiede l'immediata definizione nel merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.60 Cod. Proc. Ammin.

\*

In virtù di quanto esposto,

### SI CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni avversa domanda e difesa, Voglia annullare, previa sospensione, gli atti amministrativi impugnati, e contestualmente, dichiarare i reclamati diritti della ricorrente (come sopra ampiamente illustrati).

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

*Si dichiara che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis D.P.R. 115/2002 e s.m.i., per la presente controversia è dovuto un contributo unificato di €=650,00= (seicentocinquanta/00)*

Catania, 18 luglio 2013

Avv. Fabio Rossi


Avv. Gaetano Pasqualino

PRO  
mi. 7  
43284  
CATAN

## RELATA DI NOTIFICA


Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, con studio in Catania Via Orto Limoni n.7/h, ai sensi della Legge 21/1/1994 n. 53 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Catania il 27/9/2011, previa iscrizione ai nn. 225, 226, 227 e 228 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della dott.ssa Caterina GIOFRE' il sovraesteso ricorso al TAR Palermo a:

- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede a **Palermo in Piazza Ottavio Ziino, 24 – 90144**, ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594580860-2 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



ROSSI  
n. 7 pal. 4  
432849  
CATANIA

- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede a **Messina, in Via La Farina n. 263/n – 98123**, ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594580920-4 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



N. Raccomandata

76594580860-2



N. 215  
Posteitaliane REG. (R. 011)

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

**Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello**

DESTINATARIO	REGIONE SICILIANA - RESSORATO DELLA CAUDE 111		
	DESTINATARIO VIA / PIAZZA EL LABORCENTIALE PROTEMPORE		
	VIA / PIAZZA VIA A. DIAVO ZIINO		N° CIV. 211
MITTENTE	C.A.P. 90144 COMUNE PALERMO PROV. PA		
	MITTENTE Avv. FABIO ROSSI		
	VIA / PIAZZA Via Orto Limoni, 7 pal. H Tel. 095 432849		N° CIV.
C.A.P. 95125 COMUNE CATANIA PROV.			

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Contrassegnare la casella interessata


Filaz. 17174 Sez. 6 Operaz. 0195  
Causale: AG 22/07/2013 13:25  
Peso gr.: 47 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AR: 766078783411  
Bollo (accettazione manuale)

TASSE

ROSSI  
7 pal.  
095 432849  
CATANIA  
Avv. FA  
Via Orto  
Tel.  
951

N. Raccomandata

76594580920-4



N. 216  
Posteitaliane REG. (R. 011)

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

**Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello**


DESTINATARIO	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA		
	DESTINATARIO VIA / PIAZZA EL LABORCENTIALE PROTEMPORE		
	VIA / PIAZZA VIA A. FABIANA		N° CIV. 263/A
MITTENTE	C.A.P. 98123 COMUNE MESSINA PROV. ME		
	MITTENTE Avv. FABIO ROSSI		
	VIA / PIAZZA Via Orto Limoni, 7 pal. H Tel. 095 432849		N° CIV.
C.A.P. 95125 COMUNE CATANIA PROV.			

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Contrassegnare la casella interessata


Filaz. 17174 Sez. 6 Operaz. 0194  
Causale: AG 22/07/2013 13:24  
Peso gr.: 46 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AR: 766078783445  
Bollo (accettazione manuale)

TASSE

- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Palermo, in via Alcide De Gasperi, 81** ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594580917-0 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Palermo, in via Alcide De Gasperi, 81** ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76594580918-1 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale.



OSSE  
7 pal  
2849  
CATANIA  
vv. FA  
la Orto  
Tel.  
957

N. Raccomandata

76594580917-0



Posteitaliane

REG. CRON.

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE SICILIANA - ASSOCIATO DELLA SALUTE C/O AVVOCATA LIBETINALE SPOSIATO A PALERMO		
	DESTINATARIO VIA ALClIDE DE GASPERI		N° CIV. 81
	VIA / PIAZZA 40100	COMUNE PALERMO	PROV. PA
MITTENTE	DOTT.SSA CATERINA GIOFRE' ASSISTITA DA:		
	MITTENTE <b>Avv. FABIO ROSSI</b> Via Orto Limoni, 7 pal. H		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	COMUNE 95125 CATANIA	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fil. 17174 Sez. 6 Operaz. 0193  
 Causale: AG 22/07/2013 13:23  
 Peso gr. 146 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766078783422

TASSE

Bollo (accettazione manuale)

Avv. FA Via Orto Tel. 95

N. Raccomandata

76594580918-1



Posteitaliane

REG. CRON.

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ATTIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - C/O AVVOCATURA LIBETINALE SPOSIATO A PALERMO		
	DESTINATARIO VIA ALClIDE DE GASPERI		N° CIV. 81
	VIA / PIAZZA 40100	COMUNE PALERMO	PROV. PA
MITTENTE	DOTT.SSA CATERINA GIOFRE' ASSISTITA DA:		
	MITTENTE <b>Avv. FABIO ROSSI</b> Via Orto Limoni, 7 pal. H		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	COMUNE 95125 CATANIA	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fil. 17174 Sez. 6 Operaz. 0192  
 Causale: AG 22/07/2013 13:22  
 Peso gr. 146 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766078783400

TASSE

Bollo (accettazione manuale)

N°  
 diretto  
 Dichiar  
 il .....  
 D  
 D  
 C  
 D  
 F  
 A  
 A  
 de  
 Pe  
 de  
 D  
 D  
 D  
 Ar  
 Rit  
 Spedita cor  
 n. ....  
 I

Mod.04


AC



N° 225 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di CATANIA 27 il 22/7/2013

diretto a REG. DI SICILIANA - ASSESSORATO DELLA SANITA' IN PERSONA DEL PAPE P.T. DIPIA OCTAVIO RUANO N. 24 90144 PALI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>22/7/13</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) .....</p> <p>di .....</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (gruppo e reparto) .....</p> <p>.....</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. .... del .....</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. <u>K.S.R.W.N</u></p> <p>in qualità di (10) .....</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del .....</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data .....</p> <p>firma .....</p>	<p>data .....</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p><b>Bollo da apporre all'atto della consegna</b></p> <p>(1) Qualità investita dal rappresentante legale.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.</p> <p>(6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>



**Posteitaliane**  
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 dell'atto spedito con raccomandata

N 76594580860-2

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - St.(4)

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE.**  
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

**AG**

76607878341-1

Bollo dell'ufficio di distribuzione

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

DOT. SSA CATERINA GIOFRE', ASSISTITA DA:

**Avv. FABIO ROSSI**  
 Via Orto Limoni, 7 pal. H  
 Tel. 095 432649  
 95125 CATANIA

Via Orto Limoni 9

N° 226  
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di CATANIA il 23/7/2013

diretto a AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA IN FERS. DEL RAAP P.T., VIA LA FARINA N. 263/W, 98123-163

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la comunicazione sopra indicata il <u>23/07/13</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (che non è dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <u>Azienda Sanitaria Provinciale di Messina</u> <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>25 LUG 2013</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b>	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale)  Bollo da apporre all'atto della consegna
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	<b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> <input type="checkbox"/> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>25/07/13</u> del <u>97</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		


# Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

## AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76594580920-4  
(Vedi avvertenze per gli uffici)


Bollo dell'ufficio di partenza



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - St. [4]

Bollo dell'ufficio di distribuzione




## AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

DOT. SSA CATERINA GEOFRE  
ASSISTITA DA:

Avv. FABIO ROSSETTI  
Via Orto Limoni, 7 00114  
Tel. 095 432849  
95125 CATANIA




AG



76607878344-5

N° 227 ..... **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di CATANIA 27 il 22/7/2013  
del cronologico  
 REGIONE SICILIANA - **ASSESSORATO DELLA SANITÀ C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**  
 diretto a A. PALERMO VIA ALCIDE DE GASPERI N. 81, 90100 PALERMO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>25 LUG 2013</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) ..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) ..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) ..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) ..... <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) ..... <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ..... <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... <u>AVV. RA. DIST. LE. STATO - A.</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input checked="" type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>25 LUG 2013</u> del ..... (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito      data ..... firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di mancato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

<b>Posteitaliane</b> Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi <b>AVVISO DI RICEVIMENTO</b> dell'atto spedito con raccomandata N° <u>76594580917-0</u> (Vedi avvertenze per gli uffici)	Bollo dell'ufficio di partenza 
Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[4]	<b>AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE</b> L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.
<b>AG</b>  76607878342-2	Bollo dell'ufficio di distribuzione  <b>AVVISO DI RICEVIMENTO</b> da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo) DOT. SSA CATERINA CIOFRE', ASSICURATA DA: <b>AVV. FABIO ROSSI</b> Via Orto Limoni, 7 pal. H Tel. 095 432849 95125 CATANIA

N° 228 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di CATANIA il 22/7/2019  
 diretto a PLENARIA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA e/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO A PALERMO VIA ALLI DE CASAPPA N. 51, 90100 - PALERMO

**CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 25 LUG 2019

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1) .....

Curatore fallimentare (2) .....

Domiciliatario (3) .....

Familiare convivente (4) .....

Addetto alla casa (5) .....

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) .....

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) .....

Delegato dal direttore del (8) .....

..... di .....

Delegato dal comandante del (corpo e reparto) .....

AVV. RA. DIST. LE. STATO -  
F. ROSSI  
 (firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta  Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 25 LUG 2019 del 25 LUG 2019  
 (data e firma dell'addetto al recapito)

**MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**

**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**

del plico  di firmare il registro di consegna (9)

**PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**

Sig. ....

in qualità di (10) .....

del plico  di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

**PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO**

e mancanza  inidoneità  delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

**PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO**

**PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO**

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del .....

sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....

**RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO**


data .....

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controllo dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinato persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) "Segretario" dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.



**Posteitaliane**  
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 dell'atto spedito con raccomandata

N° 76594580918-1

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - St.[4]

Bollo dell'ufficio di partenza

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

**AG**

76607878340-0

Bollo dell'ufficio di distribuzione

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

DOT. SSA CATERINA CIORRE'  
ASSISTITA DA:

**AVV. FABIO ROSSI**  
 Via Orto Limoni, 7 pal. H  
 Tel. 095 432849  
 95125 CATAN